

Direzione Territoriale Nord Est Area Operativa Trasmissione di Padova Via San Crispino, 22 35129 Padova - Italia Tel. +39 0492962111 - Fax +39 0492962010

TERNA/P2021 0030892 - 14/04/2021 Spett.le
CO-Brand S.r.l.s.
Viale Vittorio Veneto, 7
31100 Treviso
PEC: co-brandsrls@legalmail.it

p.c.

Provincia di Treviso Via Cal di Breda, 116 31100 Treviso

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

## OGGETTO:

Elettrodotto 380 kV "Cordignano - Sandrigo" codice 21362B1 campata tra i sostegni 023/1-025/1.

Trasmissione integrazioni a Valutazione Impatto Ambientale iniziativa in Montebelluna - CA.Bl. Srl

Con riferimento a quanto ricevuto in data 01/04/2021 pari in oggetto, acquisito dal nostro protocollo ai n. GRUPPO TERNA/A20210027574-A20210027577-A20210027584-A20210027585, siamo a confermare quanto comunicato in data 16/10/2020 con protocollo n. GRUPPO TERNA/P20200066221, che per comodità riportiamo in allegato alla presente.

Ribadiamo che la realizzazione di opere in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra costruzioni e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- Norma CEI EN 50443 Effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle tubazioni causate da sistemi di trazione elettrica ad alta tensione in corrente alternata e/o da sistemi di alimentazione ad alta tensione in corrente alternata;

Segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Mancando tali distanze minime di sicurezza sarà necessario richiedere il fuori servizio della linea, il quale dovrà essere opportunamente pianificato in quanto subordinato alle esigenze della rete elettrica nazionale, di cui ne sarà valutata di volta in volta l'onerosità.







Eventuali richieste di indisponibilità, le quali saranno comunque subordinate alle esigenze della rete elettrica nazionale, dovranno essere richieste con congruo anticipo di almeno n.4 settimane a:

Terna Rete Italia S.p.A. – Unità Impianti Vittorio Veneto Via Mattarella, 15 – 31012 Cappella Maggiore (TV)

c.a. Chiaradia Stefano: tel.: 0438 - 932503; cel.: 329.2316359; e-mail: stefano.chiaradia@terna.it

c.a. Diaz Andres: tel.: 0438 - 932528; cel.: 328.0152699; e-mail: andres.diaz@terna.it

Resta inteso, ad ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Terna Rete Italia S.p.A.
II Responsabile Unità Impianti Vittorio Veneto
Schiavinato ing. Michele

UIVVE/AD/ R-U-21362B1-0-CX-10044 Trasmissione integrazioni a Valutazione Impatto Ambientale iniziativa in Montebelluna - CA.BI. Srl - Risposta Copia a UIVVE

Elaborati trasmessi da Terna Rete Italia S.p.A.:

- GRUPPOTERNAP20200066221.pdf

## D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.





